

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATINO AGRICOLO

## **Articolo 1 – Istituzione**

E' istituito nel territorio comunale di Spinea il mercato contadino denominato "Mercatino Agricolo" riservato ai produttori agricoli ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2007.

Il mercato si svolge con cadenza settimanale, nella giornata di martedì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, ed è ubicato in Piazzetta tutto l'anno, in Piazzetta Donatori di sangue, con frequenza settimanale, il martedì mattina, dalle 8.00 alle 13.00; ed è costituito da n. 10 posteggi di vendita. Il numero dei posteggi può variare secondo l'andamento stagionale. In caso di indisponibilità della Piazzetta Donatori di sangue per altre iniziative a carattere culturale e di intrattenimento, l'Amministrazione Comunale si riserva di individuare altro idoneo sito dandone anticipata comunicazione agli operatori agricoli titolari di posteggio e alle Associazioni di Categoria degli stessi maggiormente rappresentative.

La gestione dell'area e del mercato è affidata all'Ufficio Commercio – Polizia Amministrativa della Città ed al Comando di Polizia Locale.

## **Articolo 2 – Finalità**

Il mercatino ha lo scopo di:

Favorire e promuovere la vendita diretta ai consumatori dei prodotti dell'agricoltura veneziana e di tipicità nazionale di comprovato gradimento dei consumatori;

Incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti agricoli locali o di tipicità nazionali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità / prezzo;

Assicurare al consumatore la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole veneziane o di consolidata presenza territoriale garantendo qualità, freschezza e genuinità;

Promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali e non attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche;

Realizzare, nell'ambito del mercato, almeno un'iniziativa annua di valorizzazione delle produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

## **Articolo 3 - Gestione**

Il mercato, di norma, è affidato in gestione al Comune di Spinea d'intesa, di concerto e con il coordinamento delle Associazioni professionali dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, C.I.A., Confagricoltura, Copagi).

Il comune di Spinea dovrà, in ogni caso, assicurare la partecipazione al mercato ai produttori di tutte le Associazioni con proprie strutture, insegne, marchi e simboli sociali.

## **Articolo 4 – Organizzazione**

L'Amministrazione Comunale, per l'organizzazione del mercato, svolge i seguenti compiti:

Sovrintendere all'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica e all'acquisizione di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del mercato;

Far approvare dalla Giunta Comunale i criteri di selezione delle richieste di posteggio da parte delle aziende agrarie se eccedenti gli spazi disponibili;

Predisposizione della eventuale graduatoria delle aziende richiedenti;

Gestione dei rapporti tra aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;

Monitoraggio della qualità dei prodotti, soprattutto riguardo alla provenienza e ai prezzi praticati;

Promozione del mercato agricolo nel suo complesso.

## **Articolo 5 – Soggetti ammessi alla vendita**

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 del D.Lgs. 18.5.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve essere ubicata nell'ambito territoriale della Regione Veneto, con preferenza per le aziende della Provincia di Venezia o avere unità locali da almeno 3 anni nel territorio regionale.

## **Articolo 6 – Prodotti in vendita**

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, fatto salvo il principio di prevalenza di cui all'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. 228/2001, a condizione che i prodotti non aziendali provengano, esclusa ogni intermediazione commerciale, esclusivamente da altre aziende agricole singole o associate, aventi sede nel territorio regionale nel limite massimo del 30%. In tal caso l'imprenditore agricolo dovrà indicare chiaramente la provenienza del prodotto con appositi cartelli ben leggibili, indicandone denominazione e sede dell'azienda produttrice;

I prodotti devono provenire preferibilmente da coltivazioni o allevamenti della provincia di Venezia tranne che per le produzioni tipiche con ambito territoriale interprovinciale e regionale per le quali si farà riferimento all'intero territorio di produzione o per i prodotti proposti dalle aziende individuate al precedente articolo 2 lettera e)

I prodotti posti in vendita devono essere conformi alla vigente disciplina in materia di igiene degli alimenti, presentati ed etichettati nel rispetto della normativa in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare con idonei strumenti comunicativi i prodotti con marchi di qualità inerenti la tipicità (DOP, IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i vini DOC e DOCG, eventuali specifici marchi aziendali di prodotto.,

L'attività di vendita può essere esercitata dal titolare dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti nonché da personale dipendente regolarmente assunto da ciascuna azienda.

## **Articolo 7 – Obblighi**

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato entro le ore 8.00 del giorno in cui si effettua il mercato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti entro le ore 14.00.

Ogni azienda che partecipa alle vendite è tenuta al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico, della tariffa rifiuti con l'impegno di ricercare forme privilegiate di applicazione del tributo, della fornitura di acqua, gas ed energia elettrica se dovuti e di altre eventuali spese nel caso siano previste. La quota di ogni singola azienda dovrà essere versata al gestore che prevede, in unica soluzione, al pagamento di quanto dovuto al Comune e alle aziende fornitrici.

A ogni operatore è fatto obbligo di smaltire i rifiuti dell'attività di vendita negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

## **Articolo 8 – Disciplina amministrativa e controlli**

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito dei mercati contadini in provincia di Venezia secondo quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina del commercio.

Il mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune che accerta il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

Per quanto attiene la provenienza dei prodotti in vendita e le caratteristiche merceologiche inerenti i prodotti tipici e/o tradizionali il Comune può avvalersi della collaborazione dell'Unità Operativa Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Venezia.

In caso di violazioni della legge e del presente regolamento è prevista una sanzione pecuniaria da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 150, adottando il procedimento sanzionatorio secondo ed in ossequio alla disciplina di cui alla legge 689/1981. In caso di reiterate violazioni può essere disposta l'esclusione degli operatori contravventori dal mercato.